

Cassazione Penale – (le linee guida non costituiscono uno strumento di precostituita, ontologica affidabilità)

Profili giuridici

Nell'applicazione dell'art. 3 del decreto legge n. 128/2012, con riferimento alle linee guida, la Suprema Corte ha osservato che è necessario valutare le caratteristiche del soggetto o della comunità che le ha prodotte, la sua veste istituzionale, il grado di indipendenza da interessi economici condizionanti. Rilevano inoltre il metodo dal quale la guida è scaturita, nonché l'ampiezza e la qualità del consenso che si è formato attorno alla direttiva. Ciò in quanto le linee guida presentano varietà di fonti, diverso grado di affidabilità, diverse finalità specifiche, metodologie variegata, vario grado di tempestivo adeguamento al divenire del sapere scientifico. L'ampia provenienza dei documenti (società scientifiche, gruppi di esperti, etc.), la diversità dei soggetti e delle metodiche influenza anche l'impostazione delle direttive. Tali diversità rendono subito chiaro che per il terapeuta, come per il giudice, le linee guida non costituiscono uno strumento di precostituita, ontologica affidabilità.

Esito del giudizio

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di assoluzione degli imputati in una complessa vicenda in cui era emersa anche la presunta violazione di un documento la cui funzione sembrava essere quella di rammentare al personale infermeristico la necessità di operare un frequente controllo dei pazienti, con particolare attenzione ai malati gravi, agli operati in prima e seconda giornata.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net

Cassazione Penale – Sez. IV; Sent. n. 39165 del 23.09.2013